

	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Città Metropolitana di Bari COMANDO di POLIZIA LOCALE
	Via Palombaio, 4 ☎ 080.3036014 e-mail: poliziamunicipale@comune.santeramo.ba.it

Capitolato speciale d'appalto

PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA ESTIVA – GRANCE UNIFORME E RELATIVI ACCESSORI, PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DI SANTERAMO IN COLLE.

ACCORDO QUADRO

con unico operatore economico, ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

C.I.G. _____ .

Art. 1 - AMBITO APPLICATIVO

1. Il *Capitolato speciale* ha valore di normativa generale, che si pone a corredo dell'offerta nella procedura di gara.
2. Le ditte partecipanti alla gara dovranno dichiarare di aver preso conoscenza di quanto contenuto nel presente *Capitolato Speciale*, di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto contenuto e stabilito in essi.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- a. gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- b. l'art. 28 T.U.L.P.S. circa il possesso della licenza di P.S. per la fabbricazione e detenzione delle uniformi in uso ai Corpi di Polizia Locale, a pena di esclusione;
- c. Regolamento Regionale 11 aprile 2017 n. 11 (caratteristiche delle uniformi, distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 37/2011)
- d. partecipando alla presente gara, la ditta concorrente si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli Accordi Integrativi del competente settore;
- e. le disposizioni contenute nel codice civile;
- f. qualsiasi altra legge e/o regolamento che disciplini la materia;

Art. 3 – OGGETTO

1. In esecuzione dell'apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, si è indetta la procedura in questione, per la fornitura, a mezzo Accordo Quadro da espletarsi con R.d.O. sul MePA con consultazione delle imprese di settore che abbiano manifestato l'interesse a parteciparvi, delle divise ESTIVE e GRANDE UNIFORME e relativi accessori per il personale della di Polizia Locale di Santeramo in Colle, a norma della Legge Regionale n. 37/2011 e del Regolamento Regionale n. 11/2017.
2. Resta ferma la facoltà di questa Stazione Appaltante di avvalersi di eventuali convenzioni CONSIP, o di altri soggetti aggregatori, che si attivassero nel corso della validità dell'Accordo Quadro qualora fossero più convenienti, salvo che i prezzi non siano al riguardo adeguati dall'appaltatore.
3. I contratti attuativi specifici assumeranno la forma dell'ordinativo di fornitura inviato tramite Pec da parte della Stazione Appaltante.
4. Tutti i prodotti della fornitura, dovranno rispettare, laddove previsto, i requisiti tecnici di cui all'allegato 3 al D.M. 11 gennaio 2017 "Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili" e di cui al D.M. 17 maggio 2018, "Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ovvero Criteri Ambientali Minimi, abbreviati CAM).
5. **La fornitura si intende comprensiva:**
 - della rilevazione delle taglie del personale della Polizia Locale (anche di nuova assunzione) e della consegna dei capi di vestiario con accessori e della buffetteria da effettuarsi presso la sede del Comando di Polizia Locale sita in Santeramo in Colle (Ba), in Via Palombaio, 4 (ovvero al diverso indirizzo, nel caso di variazione della sede);
 - degli interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo e gli eventuali aggiustamenti e correzioni.
6. Si precisa che le caratteristiche tecniche del vestiario, delle calzature, degli accessori e buffetteria indicati dalla Stazione Appaltante nel presente Capitolato e nelle allegate Schede Tecniche, sono da intendersi tassative, così come la rispondenza ai predetti Criteri Ambientali Minimi.

Art. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro avrà durata fino al 31.12.2024 a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto ovvero potrà avere una minor durata determinata sia dall'esaurimento del valore massimo del contratto stesso che dal completamento delle assunzioni previste.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di esaurire l'intero importo della fornitura anche in un solo anno.
3. Qualora nel periodo di cui al precedente comma 1 non sia commissionata alcuna fornitura all'Appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non avrà diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione, così come se non venisse esaurito l'importo di cui all'articolo 6.

Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Le caratteristiche dei singoli capi/articoli sono riportate nelle "Schede tecniche/descrittive" allegate al presente Capitolato, salvo eventuali variazioni per esigenze di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro inerenti l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.
2. La ditta partecipante dovrà depositare, **perentoriamente a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell'offerta, a propria cura, un campione degli articoli e/o capi di vestiario oggetto del presente accordo quadro**, al fine di accertare la puntuale rispondenza con le disciplinate caratteristiche tecniche.
3. Una Commissione Tecnica (qualora ritenuta opportuna) appositamente nominata dal Comandante della P.L. dovrà procedere alla valutazione dei campioni presentati dalle ditte concorrenti, propedeutica all'aggiudicazione definitiva, che sarà subordinata, tra l'altro, all'accertamento della conformità della campionatura, fornita dall'aggiudicataria, alle prescrizioni del capitolato tecnico.
4. In precedenza, la Commissione Tecnica (qualora nominata) dovrà procedere alla valutazione dei campioni di vestiario presentati dalle ditte concorrenti, redigendo apposito verbale, nel quale dovrà essere indicata la corrispondenza o meno della campionatura stessa alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.

5. Resta inteso che la ditta provvisoriamente aggiudicataria **sarà esclusa dalla gara**, nel caso in cui la campionatura, da questa depositata, non risponda alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico. Si precisa che, anche la non corrispondenza di un solo capo di vestiario determinerà **l'esclusione dalla gara**.
6. Tutto il vestiario dovrà essere fornito nelle taglie rilevate dalla conformazioni di ciascun soggetto interessato.
7. Il fornitore ha l'espresso obbligo di confezionare gli indumenti, in modo che resti margine sufficiente per allungarli ed allargarli all'occorrenza.
8. L'etichettatura dei capi dovrà riportare i dati obbligatori per legge indicati nella relativa scheda tecnica, compreso l'identificativo del produttore.
9. **Trattandosi di accordo quadro non vi sono quantitativi specificatamente definiti e pertanto la Stazione Appaltante potrà effettuare ordinativi in funzione delle reali ed effettive esigenze, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché.**
10. L'aggiudicatario dovrà fornire, allo stesso prezzo proposto, la massa vestiaria e gli accessori in questione, per il personale eventualmente assunto entro l'anno 2024.
11. **L'aggiudicatario dovrà garantire:**
 - **la disponibilità, per ALMENO 2 giorni consecutivi e comunque per il tempo necessario a rilevare le misure antropometriche del personale già assunto, in funzione dei turni di servizio e delle assenze dello stesso personale;**
 - **garantire un servizio gratuito di "riparazione sartoriale" (es. restringimento/allargamento divise entro 2 taglie, ecc.) almeno fino al 31.12.2024.**
12. **Inoltre, anche in considerazione delle preventivate ulteriori assunzioni, l'aggiudicatario dovrà:**
 - **garantire la disponibilità per il tempo necessario a rilevare le misure antropometriche del personale eventualmente assunto successivamente e comunque entro il 31.12.2024, in funzione dei turni di servizio e delle assenze dello stesso personale;**
 - **garantire un servizio gratuito di "riparazione sartoriale" (es. restringimento/allargamento divise entro 2 taglie, ecc.) anche per i neo assunti (entro il 31.12.2024) per ALMENO per 6 mesi successivi alla eventuale fornitura della massa vestiaria per questi ultimi.**
13. **Qualora non fossero rispettati gli impegni della documentazione di gara, la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva (che dovrà avere validità almeno fino al 30.06.2025) e segnalerà i fatti all'A.N.A.C..**
14. Il collaudo della fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dall'ultimazione della consegna della fornitura.

Art. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo massimo complessivo della fornitura che potrà essere commissionata è di € _____ (___/___) IVA esclusa (€ ___ IVA inclusa), finanziato con fondi del Bilancio 2023 di cui al cap. 1040 "*Spese per vestiario Polizia Municipale*" (trattandosi di manifestazione di interesse per accordo quadro, non è al momento necessario specificare la somma disponibile).
2. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).
3. **E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.**
4. Si dà atto che il costo stimato per la manodopera non deve essere calcolato ex-ante dalla Stazione Appaltante (Parere A.N.A.C. del 05.08.2014 n.26).
5. Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.
6. L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo contrattuale durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine in quanto l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura. L'Accordo Quadro costituisce unicamente la regolamentazione necessaria all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura in narrativa. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere alcunché in qualsiasi sede.
7. I corrispettivi dovuti per la fornitura dei singoli articoli dell'appalto sono quelli corrispondenti all'applicazione, ai prezzi posti a base di gara, della percentuale di ribasso rimessa nell'offerta economica (percentuale unica valida quindi per tutti gli articoli) e rimarranno validi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità, comprese possibili modifiche che non incidano in

modo rilevante sulle caratteristiche dei capi/articoli e salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2 del presente Capitolato;

8. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire, senza variazione del prezzo offerto, la rilevazione delle taglie presso la Stazione Appaltante e l'eventuale confezione di taglie conformate per i capi di vestiario e di calzature maggiorate per ciascun tipo di articolo richiesto, secondo le esigenze dell'Amministrazione. E' altresì compreso nel prezzo unitario offerto ogni onere connesso alla fornitura (imballaggio, facchinaggio, consegna carico e scarico, ecc.).

Art. 7 – CAMPIONI

1. Requisito necessario per poter partecipare alla procedura *de qua*, **a pena di esclusione**, è la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nel termine ultimo di presentazione dell'offerta presso il Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle in Via Palombaio n.4.
2. Tutta la campionatura della merce richiesta così come indicata all'articolo 5 del presente Capitolato e alle relative schede tecniche/foto, unitamente alla certificazione delle aziende fornitrici dalla quale si evinca che ogni capo vestiario è conforme a quanto richiesto, dovrà essere consegnata preliminarmente entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta (**si terrà conto, evidentemente, anche dell'ora di arrivo**) presso il Comando di Polizia Locale – Via Palombaio, n. 4, e sarà riconsegnata successivamente all'espletamento della gara ed all'avvenuta fornitura agli interessati. La responsabilità della consegna, entro i termini indicati, resta ad esclusivo carico della ditta partecipante.
3. **Il plico (o i plichi) contenente la campionatura, deve essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, riportare la dicitura che contiene i campioni per l'appalto della fornitura delle divise estive e di gala per il personale del Comando della Polizia Locale, con l'indirizzo del destinatario e il nominativo dell'impresa mittente.**
4. I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dal Responsabile del Servizio competente, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede del Comando di Polizia Locale per tutta la durata della fornitura a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.
5. **I campioni consegnati dalle ditte aggiudicatarie vengono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purché non abbiano modico valore economico.** In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.
6. Le ditte dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all'Ente.

Art. 8 – CONTROLLI E CONTESTAZIONI

1. Successivamente alla consegna della fornitura, l'Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste.
2. Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo.
3. **L'esame avverrà presso laboratori specializzati scelti dall'Ente appaltante. Qualora la stazione appaltante intenda eseguire l'esame di cui sopra, opererà una trattenuta del 20% sul pagamento, che sarà liquidata al superamento, con esito positivo, dell'accertamento stesso, dedotte le spese.**
4. **Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere o restituire, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero con caratteristiche diverse da quelle di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, non conformi alle normative in materia, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei**

beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti della qualità stabilita.

5. Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore (massimo 5 giorni lavorativi), l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
6. In caso di mancata o ritardata sostituzione, **dopo 15 giorni**, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

Art. 9 – CONTRATTO

1. Nel caso di specie, il contratto sarà stipulato a mezzo procedura MEPA e con i termini per essa previsti.
2. Fanno carico al fornitore, qualora le ritenessero necessarie, le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.
3. All'uopo si precisa che detta stipula è comunque subordinata all'accertamento della mancanza delle cause ostative previste nella documentazione inerente la presente procedura e comunque dalla normativa vigente, e che il concessionario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante, la documentazione necessaria.
4. Ai fini della stipula, la ditta aggiudicataria dovrà presentare la quietanza relativa al versamento della garanzia definitiva a tutela dell'esatto adempimento della concessione, che dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, o in alternativa con presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la quale dovrà espressamente contenere le seguenti clausole:
 - lo svincolo della garanzia potrà avvenire esclusivamente su apposita dichiarazione del Comune garantito o su restituzione del documento con l'annotazione del nulla osta per lo svincolo;
 - il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto alla stazione appaltante.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'affidamento e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

5. L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di carattere morale, richiesti per la partecipazione alla gara, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione, **la denuncia penale all'Autorità Giudiziaria per "false dichiarazioni"** e la comunicazione all'Osservatorio tenuto presso l'A.N.A.C. (come già accaduto in altre procedure bandite da questa stazione appaltante).
6. **Il contratto non potrà essere ceduto (anche parzialmente) a pena di nullità, con introito della garanzia prestata e fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico del aggiudicatario.**
7. Qualsiasi modifica al contratto dovrà essere concordata fra le parti e in forma scritta.
8. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 10 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria:

1. si obbliga ad assumere l'obbligo di approntare quanto ordinato con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datrice di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza, manlevando il Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle ed il Comune in cui lo stesso Comando è incardinato, da ogni responsabilità da danni a terzi derivanti dalla fornitura in questione;
2. è a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da effettuare, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da un'errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa, legati all'esecuzione della fornitura stessa;
3. è responsabile di qualsiasi danno arrecato dai suoi dipendenti/collaboratori o dai suoi mezzi, a persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà di privati, in dipendenza dell'esecuzione del contratto e si obbliga di sollevare

la Stazione Appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare da terzi, con esclusione della stessa dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente, a proprio totale ed esclusivo carico, le liti che dovessero essere formulate contro il Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle, fino al momento della consegna della merce;

4. si obbliga ad impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge relative a età, professionalità e mansioni;
5. si impegna ad applicare, in favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato, le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale e/o Provinciale di Lavoro di Categoria e ad eseguire in favore del personale medesimo i versamenti di contributi di legge nelle forme di assicurazione previste;
6. dovrà osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", provvedendo all'adeguata formazione ed informazione del personale che eseguirà le operazioni richieste dalla presente procedura, circa i rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
7. si impegna, al momento della formalizzazione dell'incarico, a fornire al Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle ogni documentazione utile per accertare la regolarità delle contribuzioni in applicazione delle disposizioni in materia di cui all'art.35, commi dal 28 al 34 del D.L.223/2006;
8. solleva il Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle da ogni eventuale responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate, all'impiego del personale, ad eventuali violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa;
9. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 11 – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

1. La consegna del bene deve essere effettuata, **entro 40 (quaranta)** giorni dalla data di ogni singolo contratto attuativo/ordinativo, salva diversa disposizione della S.A., nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
2. La merce consegnata deve essere conforme alle normative ad esso applicabili e conforme a quanto contenuto nel presente *Capitolato Speciale d'Appalto*.
3. Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via.
4. All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risulti dettagliatamente indicato la specie e la quantità del bene fornito. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.
5. Gli eventuali imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.
7. Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Nel termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del contratto, l'affidatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, a pena di annullamento del diritto maturato, idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, in favore del Comune di Santeramo in Colle – Comando di Polizia Locale, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo è calcolato secondo quanto indicato all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 che a

tal fine si richiama.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e **dovrà avere validità almeno fino al 30.06.2025 (vedi art. 5).**
3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in originale o in **copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio**, la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria.
4. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - a) in **contanti** (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), con **bonifico** o in **assegni circolari**, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, Via Tirolo n.2 , c.a.p. 70029, IBAN IT 15L0884441 68009000 1003663;
 - b) in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - c) **fideiussione** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dalla convenzione medesima. Si precisa che la fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza del contratto.
7. Nel caso in cui il Comune incameri, in tutto o in parte, la suddetta garanzia, per l'applicazione, a suo insindacabile giudizio, delle penalità previste nel contratto e nel capitolato speciale, l'aggiudicatario dovrà ricostituirla entro 15 (quindici) giorni, pena la rescissione del contratto.
8. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del contratto.
9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, co.9 del D. Lgs. 50/2016.
10. Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario il Comune di Santeramo in Colle.

Art. 13 – CAUSE DI RISOLUZIONE, RECESSO E SCIoglimento DEL CONTRATTO

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le norme del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, sono specifiche cause di risoluzione del contratto:
 - a) motivi di pubblico interesse, debitamente motivati;
 - b) in caso di frode, di grave o reiterata negligenza, di reiterata inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - c) la perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, disposizioni legislative quali per esempio il D. Lgs. n. 50/2016 e la normativa antimafia, non consentano il regolare svolgimento della concessione;
 - d) in caso di **cessione dell'azienda** o di ramo d'azienda, senza preventiva comunicazione alla Stazione

- Appaltante, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento;
- e) pronuncia nei confronti del titolare o dei soci con poteri di rappresentanza di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - f) accertamento della mancata rispondenza nelle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - g) il soggetto affidatario che abbia provveduto alla **cessione del contratto** a terzi, anche parziale. La risoluzione dello stesso avverrà per colpa dell'aggiudicatario, con conseguente risarcimento in favore del Comune di Santeramo in Colle di ogni danno e spesa. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
 - h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di assunzione, retribuzione e sicurezza, nei confronti dei dipendenti;
 - i) **sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione della fornitura tale da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei termini, così come indicati al successivo art. 17;**
 - j) sia accertata sospensione ingiustificata della fornitura.
2. La risoluzione del contratto sarà comunicata per iscritto.
 3. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'**articolo 17** con eventuale attivazione della garanzia fideiussoria, salvo il risarcimento del maggior danno, a meno che il fornitore non provi l'assenza di responsabilità, anche a titolo di colpa, imputabile allo stesso.
 4. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1671 del codice civile, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal contratto anche in corso d'opera. **Nulla sarà dovuto per questo al fornitore.**
 5. L'Amministrazione Comunale nei casi suddetti potrà risolvere di diritto (ex art.1456 c.c.) il contratto, fermo restando il diritto di rivalersi sull'aggiudicatario per i danni subiti per colpa dello stesso. Fino a regolazione di ogni pendenza, l'Amministrazione tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso affidatario.
 6. Le parti potranno chiedere lo scioglimento/risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a. in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.;
 - b. nel caso in cui durante il suo svolgimento dovessero intervenire provvedimenti normativi, regolamentari che vietino, impediscano o pregiudichino l'utilizzo totale o parziale delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

Art. 14- SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare l'esecuzione della fornitura, a pena della immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 15 - ORDINATIVI

1. I Contratti Attuativi-Ordinativi dell'Accordo Quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura inviato tramite Pec e conterranno l'indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni secondo le specifiche delle Schede Tecniche allegate al presente Capitolato.
2. L'aggiudicatario dovrà provvedere fornendo il quantitativo e le tipologie dei capi richiesti conformi a quelli campionati e secondo quant'altro previsto all'art. 5.
3. **Entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dall'invio dell'ordinativo**, la ditta affidataria dovrà, se non già in possesso dei relativi dati, procedere alla rilevazione delle misure per tutto il personale di Polizia Locale per il quale vengono effettuati gli acquisti, presso la sede del Comando. La rilevazione delle misure dovrà avvenire con metodo sartoriale da parte di tecnici specializzati.
4. La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. **Il fornitore è, pertanto, tenuto a consegnare i beni sia per le maggiori, come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, in funzione del numero degli operatori in servizio al momento dell'aggiudicazione ed al reale fabbisogno, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta.** I quantitativi di cui al presente capitolato sono comprensivi delle assunzioni

programmate nel corso dell'anno 2023 e pertanto possono subire variazioni in diminuzione in funzione dell'esito positivo/negativo delle procedure assunzionali in questione. Nel caso necessitasse acquistare ulteriore massa vestiaria per ulteriori assunzioni nel corso dell'anno 2024, si ricorrerà all'aggiudicatario della presente procedura alle medesime condizioni contrattuali offerte per la presente gara.

5. **La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, a proprie cure e spese, la merce pattuita, in Via Palombaio, n. 4, Santeramo in Colle (BA) – presso il Comando di Polizia Locale (ovvero al diverso indirizzo, nel caso di variazione della sede);**
6. Qualora, a seguito della consegna vi fossero capi che necessitino di modifiche o aggiustamenti, i tecnici di sartoria della ditta aggiudicataria saranno tenuti ad effettuare ulteriori prove di detti capi presso il Comando e ad eseguire gli interventi sartoriali correttivi. Il termine massimo per le modifiche è fissato in 15 gg consecutivi dalla data dell'ultima ulteriore prova effettuata.
7. Qualsiasi motivo di ritardo dei termini di consegna di cui ai commi precedenti connesso a cause di forza maggiore dovrà essere immediatamente comunicato al Comando di Polizia Locale e comprovato da valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

Art. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. **Le modalità di pagamento sono fissate inderogabilmente a 30 gg. dal ricevimento della fattura, salvo diversa previsione normativa, previa acquisizione del D.U.R.C. da parte della S.A. ed accertamento dell'effettiva esecuzione del contratto e dell'assenza di qualsiasi altra causa ostativa;**
2. Le fatture dovranno essere emesse - con le modalità che saranno precisate al momento della stipula del contratto con la seguente intestazione: Comune di Santeramo in Colle - Comando di Polizia Locale – Piazza Dott. Simone, n. 8 - Codice Fiscale 82001050721 – Partita IVA 00862890720.
3. Sulle fatture elettroniche, in ottemperanza alle disposizioni inerenti la tracciabilità, dovranno essere indicati:
 - a) Il numero di CIG: indicato in oggetto;
 - b) Il numero della Determinazione di impegno di spesa: da richiedere alla prima emissione
 - c) Il C.F. del Comune di Santeramo in Colle: 82001050721
 - d) La partita Iva del Comune di Santeramo in Colle: 00862890720
 - e) Il codice IPA (rif. Fatturazione elettronica): ODEZOC
4. Il pagamento del saldo avverrà a conclusione di tutte le attività, previa verifica della regolarità fiscale di cui all'art.48-bis del D.P.R. n.602/73.
5. Ai fini del saldo I.V.A. si applica la normativa vigente in materia di *split payment*.
6. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
7. Le spese di bonifico sono a carico dell'impresa.
8. L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.
11. **La S.A. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire in favore dell'amministratore, procuratore o direttore decaduto, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata.**
12. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere, connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
13. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti a seguito di esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
14. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò

attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

15. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 17 -PENALI

1. In caso di mancato rispetto del termine di consegna totale della merce ordinata, come da Capitolato Speciale d'Appalto, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, dell'**1%** (uno per cento) sull'imponibile della fornitura per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R., o via mail all'indirizzo PEC indicato, con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi, ove previsto e/o **esclusa dalle due successive procedure di gara.**
2. consegne di capi/articoli diversi da quelli ordinati: **€ 10,00 per ogni capo/articolo difforme;**
3. esito negativo delle verifiche/collaudi di cui all'art. 8: penale di **€ 200,00 per ciascun collaudo negativo;**
4. vizi, difformità, difetti qualitativi/quantitativi degli articoli o ogni altra ulteriore difformità da quanto previsto all'art. 9 che precede sulle modalità di esecuzione delle forniture: **€ 20,00 per ogni singola anomalia riscontrata o impegno non ottemperato.**
5. La ditta sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso il Comando di Polizia Locale motivate e comprovate giustificazioni, la ditta inadempiente non sarà più consultabile tra i fornitori cui far ricorso.
6. Qualora dette argomentazioni non siano accettabili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla società aggiudicataria le penali come sopra indicate, a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'adempimento.
7. Inoltre, se il termine di consegna avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione.
8. Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
9. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dalla stazione appaltante alla ditta aggiudicataria ovvero, in difetto, avvalersi della relativa cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale.
11. **L'applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento per eventuali maggior danni.**
12. In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:
 - a. comportamento del fornitore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione tali da compromettere la buona riuscita della fornitura che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, alla stazione appaltante;
 - b. mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione Comunale per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
 - c. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
 - d. violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del presente capitolato o del contratto;
 - e. **accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/01;**
 - f. violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dal presente Capitolato;

- g. sospensione unilaterale della fornitura, i cui oneri restano a carico dell'aggiudicatario;
 - h. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
 - i. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
13. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico del Fornitore.
14. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di compensare l'eventuale credito del fornitore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Art. 18 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora i partecipanti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione o fusione o scissione sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale (giuridici, tecnici ed economici).
2. Resta inteso che tali trasformazioni nella sfera giuridica del candidato non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione o cessione non abbia provveduto, nei confronti del Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle, alle comunicazioni di cui all'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n.187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente capitolato.
3. La ditta aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l'unico interlocutore in merito ad ogni questione attinente la gestione oggetto di gara, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. Nel caso di Consorzio o di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (c.d. R.T.I.), il Consorzio o l'Impresa capofila è responsabile di fronte al Comune degli eventuali inadempimenti delle Società consorziate od associate, ferma la responsabilità solidale delle altre Società responsabili della fornitura.
4. La ditta aggiudicataria, nell'assumersi l'onere della gestione, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, la concessione si intenderà senz'altro revocata e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Art. 19 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
2. Qualora il fornitore fosse una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora l'aggiudicatario fosse un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire nel contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. La ditta aggiudicataria accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

3. La ditta aggiudicataria si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti, ove previsto, con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
4. Nell'ipotesi di cessione del credito, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. La ditta aggiudicataria, ove consentito, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. **Tracciabilità finanziaria ex art 3. L. 13 Agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n.187:** Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario, deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari connessi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità.
7. Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente: _____ .

Art. 21 – SICUREZZA

1. L'aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", provvedendo all'adeguata formazione ed informazione del personale che eseguirà la fornitura circa i rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
2. A seguito degli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, è stato rilevato che **per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali. Pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero). Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.**

Art. 22 – CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal c.c., art. 1260, e qualunque procura che non sia riconosciuta.

Art. 23 - CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

1. A tutti gli effetti giudiziali ed stragiudiziali del contratto, il domicilio del fornitore è quello indicato nell'istanza di partecipazione.
2. Il domicilio della Stazione Appaltante è presso la Casa Comunale in Piazza Dott. Simone, 8 – Santeramo in Colle (Ba).
3. Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione delle clausole previste dal presente Capitolato e/o dalla documentazione di gara, che non abbiano trovato soluzione attraverso una bonaria composizione tra le parti, è competente il Foro di Bari.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge, applicabili in materia, anche se intervenute successivamente alla stipula del contratto.

5. L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.
6. **Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.**
7. **La partecipazione alla presente procedura è, di per sé, presa d'atto ed accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni riportate nel presente capitolato.**

Art. 24 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016 – RISERVATEZZA

- 1) Il Comune di Santeramo in Colle tratterà i dati personali dei candidati, qualora persone fisiche, o dei loro rappresentanti legali, qualora persone giuridiche, per lo svolgimento della presente procedura di scelta del contraente ed in forza di un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del Reg. UE 2016/679, d'ora il poi GDPR) previsto dal D.Lgs. 50/2016.
- 2) I predetti dati personali saranno:
 - a) comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Santeramo in Colle;
 - b) trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
 - c) conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione della procedura, salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.
- 3) Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:
 - a) richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
 - b) richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
 - c) richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
 - d) richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
 - e) effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR).
- 4) Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il referente del Titolare ai seguenti recapiti:
 - Comune di Santeramo in Colle - Dott. Vincenzo Caporusso - Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile - Via Palombaio, n. 4 – Santeramo in Colle (Ba) - Tel. 080-3036014 – email poliziamunicipale@comune.santeramo.ba.it
 - oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italia – email segreteria@comune.santeramo.ba.it - PEC affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028323.

Art. 25 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Il contratto con l'aggiudicatario che assumerà il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, integrerà le clausole contrattuali tipo conformi alla decisione della Commissione UE 2021/915 del 4 giugno 2021 di cui si allega la relativa formulazione ed i rispettivi allegati.
- 2) Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura di gara e sul contenuto della documentazione di gara potranno essere richiesti esclusivamente al Comando di Polizia Locale, nella persona del Comandante Dott. Vincenzo Caporusso, ai seguenti recapiti: tel. 080 3036014;
mail: v.caporusso@comune.santeramo.ba.it

Santeramo in Colle, 04 marzo 2023

IL R.U.P.
Dott. Vincenzo Caporusso

Il sottoscritto _____ dichiara di aver preso visione e coscienza dei sopraelencati articoli del Capitolato ed accetta di osservarne incondizionatamente il contenuto.

_____, _____

FIRMA
